

# **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ**

## **D.Lgs. 15/11/1993, n. 507**

### **Chiarimenti riguardo ai dubbi più frequenti**

#### **Che cos'è l'imposta sulla pubblicità?**

Come l'occupazione di suolo pubblico, l'IMU o la tassa sui rifiuti, la pubblicità è soggetta a un'imposta comunale da corrispondere al comune nel quale viene effettuata.

Le modalità di applicazione dell'imposta sulla pubblicità e le relative esenzioni sono stabilite dal D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, e dal relativo regolamento comunale di applicazione che, in ogni caso, in materia di esenzioni non può prevedere difformità rispetto alla previsione generale di cui all'art. 17 del citato D.Lgs. 507/93.

#### **Chi deve pagare la pubblicità?**

Ambito di applicazione dell'imposta e soggetto passivo (art. 5 e 6)

E' soggetta al pagamento dell'imposta qualunque forma pubblicitaria, visiva o acustica, effettuata allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzata a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Tale pubblicità può:

- ✓ Trovarsi in luoghi pubblici: *esempio un cartello ai bordi della strada.*
- ✓ Trovarsi in luoghi privati aperti al pubblico: *esempio la galleria di un centro commerciale.*
- ✓ Essere percepibile da luogo pubblico (anche se nel privato): *esempio un'insegna su un capannone.*

E' tenuto al pagamento del tributo (soggetto passivo d'imposta) colui che dispone, a qualunque titolo, del mezzo attraverso il quale viene diffuso un mezzo pubblicitario.

E' comunque, solidalmente coobbligato al pagamento dell'imposta chi produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

*Esempio: se un bar espone un cassonetto con il logo di una marca di caffè è tenuto al pagamento il titolare del bar e, solo se il titolare non è reperibile o il bar è stato chiuso, il produttore di quel caffè. Occorre precisare che è possibile (e avviene con una certa frequenza) che il produttore del caffè si offra spontaneamente di pagare l'imposta: in tal caso ovviamente non verrà più richiesta al titolare del bar.*

#### **Come viene misurato il mezzo pubblicitario?**

Modalità di applicazione dell'imposta (art. 7)

Per la pubblicità visiva, la superficie tassabile si determina in base alla minima figura piana geometrica (per esempio un rettangolo) in cui è circoscritto l'intero mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi contenuti.

Per superficie degli impianti si deve intendere quella comunque disponibile e utilizzabile dal contribuente a prescindere dall'utilizzo effettivo. Tale superficie complessiva è riferita a tutta l'installazione pubblicitaria comprensiva delle cornici, salvo che queste svolgano funzione di mero sostegno.

*Esempio: su un cartello di 4 mq contenente una scritta di 1 mq. l'imposta viene calcolata per 4 mq.*

Non si applica l'imposta ai singoli mezzi di superficie inferiore a 300 cmq.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano ad un metro quadrato.

*Esempio: un mezzo di superficie di 0,6 mq. paga l'imposta per 1 mq.*

Le frazioni di metro quadrato oltre il primo, si arrotondano per eccesso a mezzo metro quadrato.

*Esempio un mezzo di superficie di mq. 2,25, paga l'imposta per mq. 2,50*

Per i mezzi pubblicitari con 2 facce (bifacciali), l'imposta si applica per un "minimo" di mq. 2.

*Esempio: per un cassonetto con due facce di 0,3 mq. cad. si conteggiano  $0,3 \rightarrow 1,0 \text{ mq} \times 2 = 2,0 \text{ mq}$ .*

Per i mezzi pubblicitari con più di due facce (polifacciali), l'imposta si applica in base alla superficie complessiva adibita a pubblicità.

*Esempio: per un lampioncino con 4 facce di 0,2 mq. cad., si conteggiano  $0,2 \times 4 = 0,8 \text{ mq}$ . pari ad 1,0 mq. tariffario*

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta si applica in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni, le bandierine e simili ed i mezzi di identico contenuto (o riferiti al medesimo soggetto passivo) collocati "in connessione fra di loro" si considerano "un unico mezzo pubblicitario" ai fini del calcolo della superficie imponibile.

*Esempio: per 10 scritte "sconti" di 0,2 m. cad. che si ripetono sulla facciata di un edificio si conteggiano  $0,2 \times 10 = 2,0 \text{ mq}$ . tariffari*

## **Quando la pubblicità non deve essere pagata?**

Esenzioni dall'imposta (art. 17)

Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza (delle vetrine) nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

*Esempio: in vetrina sono esenti le indicazioni "saldi" purché di superficie inferiore a mezzo metro quadrato.*

*Esempio: per gli avvisi di compravendita o locazione immobiliare, l'esenzione compete solo se di superficie non superiore a mq. 0,25 e purché l'esposizione avvenga "sugli immobili" (non sul palo dell'illuminazione posto sul marciapiedi o nelle vicinanze...).*

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alla modalità di effettuazione del servizio;

*Esempio: se le tabelle informative sono "completate" da inserzioni pubblicitarie, queste ultime non possono fruire dell'esenzione*

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

i-bis) l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.

#### *Importante!*

- ✓ *l'insegna, per definizione, è la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi", realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura.*
- ✓ *Per godere dell'esenzione, l'insegna (di superficie fino a 5 mq.) o il complesso di insegne la cui superficie non superi i 5 mq. deve essere collocata "sul fabbricato"*
- ✓ *Non sono esenti le insegne che non insistano direttamente sul fabbricato (per es.: frecce o altro sul marciapiedi)*
- ✓ *Ai fini del calcolo della superficie valgono i principi di cui all'art. 7, D.Lgs. 507/93*
- ✓ *Nel caso di più insegne, ai fini della determinazione della applicabilità dell'esenzione, verrà, innanzitutto, determinata la superficie reale di ciascuna insegna, si procederà all'arrotondamento con i criteri di cui all'art. 7 (minimo un mq.; se superiore: arrotondamento al mezzo metro quadrato per eccesso) e, solo a questo punto, si procederà alla somma delle singole superfici per determinare o meno l'esenzione.*
- ✓ *Esempio: se un negozio ha 6 insegne di 0,7 mq. cad. ogni insegna viene conteggiata per 1 mq. La superficie complessiva è, quindi, di 6 mq e il contribuente non ha diritto all'esenzione.*

### **Chi stabilisce le tariffe?**

La tariffa di base è stabilita dal Comune, ma non può superare il massimo stabilito dalla legge. La tariffa varia in base al numero di abitanti (classe di appartenenza del comune – art.2) e può anche variare in base alla zona (categoria speciale – art. 4).

*Esempio: il comune può individuare alcune aree industriali, commerciali o di grande traffico ed applicare in esse una maggiorazione tecnicamente definita "categoria speciale".*

## **Quali sono le maggiorazioni di tariffa?**

Tutte le maggiorazioni sono stabilite dalla legge e si riferiscono alle caratteristiche del singolo mezzo pubblicitario:

- ✓ 100% se trattasi di pubblicità illuminata o luminosa (art. 7)
- ✓ 50% se i mezzi hanno superficie compresa fra mq. 5,50 e mq. 8,50 (art. 12)
- ✓ 100% se i mezzi hanno superficie superiore a mq. 8,50 (art. 12)

*Esempio: Calcolo di 1 cartello illuminato di 6 metri quadri.*

Tariffa base	€ 13,63 +	
aumento del 50% per dimensione	€ 6,815 +	
aumento del 100% per luminosa	€ 13,63 =	
-----		
Totale	€ 34,07	al mq x 6 = € 204,42

La maggiorazioni di tariffa sono cumulabili fra di loro e si applicano sempre alla tariffa di base.

## **L'obbligo della dichiarazione**

**È obbligo** specifico del contribuente (art. 8) **dichiarare, prima dell'esposizione**, le caratteristiche, la durata e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

**Molto importante: la dichiarazione deve essere fatta anche nei casi di variazioni e/o rimozione dei mezzi pubblicitari esposti.**

**La modulistica per le dichiarazioni è presente sul sito** [www.comunecairomontenotte.gov.it](http://www.comunecairomontenotte.gov.it)

La dichiarazione deve essere tempestivamente presentata anche nei casi di variazione dei mezzi che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con conseguente riliquidazione del tributo e conguaglio fra l'importo dovuto e quello già in precedenza versato.

Non è necessario ripetere ogni anno la dichiarazione dei mezzi pubblicitari posseduti: è sufficiente, per confermare la situazione, provvedere al pagamento dell'imposta entro il 31 gennaio.

A tale riguardo, la Concessionaria del servizio predispone ed invia in tempo utile a tutti i contribuenti apposito avviso di scadenza con l'indicazione di tutti i mezzi già assoggettati a tributo, l'importo da versare ed il bollettino postale precompilato da usare per il pagamento. Tale prassi non è prevista dalla legge e svolge la funzione di un semplice promemoria per l'utente. Il contribuente non è in alcun caso esonerato dall'interessarsi della scadenza fiscale che, come anzidetto, è stabilita al 31 gennaio di ogni anno.

La denuncia di cessazione dei mezzi pubblicitari deve avvenire improrogabilmente entro il 31 dicembre di ciascun anno a valere dal 1° gennaio successivo.

*Esempio: se il mezzo pubblicitario viene rimosso e il contribuente non da disdetta entro il 31 dicembre, sarà tenuto al pagamento della stessa per tutto l'anno successivo.*

La mancata presentazione della dichiarazione di inizio della pubblicità produce i seguenti effetti:

- ✓ per insegne, cartellonistica e simili, veicoli di qualunque tipo e proiezioni luminose, ai fini della liquidazione dell'imposta la "decorrenza" è fissata nel 1° gennaio dell'anno in cui sono stati accertati i mezzi.

*Esempio: un cartello non dichiarato dal contribuente e rilevato al 30 di settembre deve pagare per tutto l'anno in corso.*

- ✓ per striscioni esposti trasversalmente alle pubbliche vie e piazze, per la pubblicità effettuata con aeromobili e palloni frenati, per la distribuzione di volantini e circolazione di persone con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per la pubblicità sonora, la presunzione di effettuazione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

## **Pagamento dell'imposta**

### **Pubblicità a carattere permanente**

Per la pubblicità a carattere permanente e, come tale, autorizzata, riferita a insegne, cartelli e simili, veicoli e proiezioni luminose, l'imposta è sempre dovuta **per l'anno solare di riferimento** (art. 9).

Ciò significa che se l'esposizione inizia in corso d'anno (per assurdo: anche a dicembre), il contribuente è tenuto a corrispondere l'imposta per l'intero anno solare di riferimento.

Il versamento dell'imposta annuale deve avvenire in unica soluzione entro il 31 gennaio.

Se l'importo da versare è superiore ad € 1.549,37, è possibile procedere alla rateizzazione in quattro rate trimestrali anticipate. Il mancato pagamento anche di una sola rata fa venir meno la possibilità di godere del beneficio della rateizzazione.

### **Pubblicità a carattere temporaneo**

Esclusivamente per insegne, cartelli e simili si considera "pubblicità a carattere temporaneo" quella effettuata continuativamente per non più di tre mesi e la relativa tariffa applicabile, per ciascun mese, è pari ad 1/10 di quella annuale.

Ove si superi (anche a seguito di proroghe) la durata di tre mesi di esposizione, l'imposta deve essere corrisposta per l'intero anno.

Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità è dovuto anche in caso di esposizione abusiva dei mezzi. In tale evenienza, il versamento non costituisce "sanatoria" per la mancata autorizzazione ad esporre per il cui rilascio è competente l'ufficio comunale a ciò preposto.

Il contribuente può richiedere il rimborso di imposte pagate e non dovute entro il termine di cinque anni dall'effettuazione del versamento mediante presentazione di apposita istanza. Il rimborso verrà effettuato entro 180 giorni.

Il versamento dell'imposta sulla pubblicità non esonera il contribuente dal pagamento di altre imposte se dovute (art. 9).

*Esempio: un totem che occupa del suolo comunale sarà soggetto anche alla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche.*

## **Accertamenti e sanzioni**

(Rettifica ed accertamento d'ufficio – art. 10)

L'accertamento d'ufficio per esposizioni non dichiarate o per pagamenti non eseguiti entro le scadenze deve avvenire entro cinque anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o doveva essere resa o il pagamento doveva essere effettuato.

L'atto di accertamento, che può essere notificato anche con raccomandata A/R, contiene i dati relativi al contribuente, all'oggetto imponibile, all'imposta, sanzioni ed interessi dovuti.

E' prevista la riduzione della sanzione per omessa dichiarazione se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica.

Entro 60 giorni dalla notifica, l'accertamento può essere impugnato, per questioni di "merito", avanti la Commissione Tributaria Provinciale cui appartiene il Comune in cui l'esposizione dei mezzi viene effettuata.

## **Riscossione coattiva**

La mancata impugnativa dell'accertamento nei termini suddetti determina la definitività dell'accertamento stesso.

In assenza di pagamento, verrà attivato il recupero delle somme in sofferenza attraverso ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639, da notificarsi entro il termine di tre anni dalla definitività dell'accertamento.

L'ingiunzione, notificata a termine di legge, è impugnabile "solo per vizi propri", entro 60 giorni dalla notifica, avanti la Commissione Tributaria Provinciale competente per il Comune ove l'imposta è dovuta. Non è possibile nella fase coattiva impugnare gli atti per questioni di merito.

## SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

L'affissione dei manifesti deve avvenire esclusivamente negli spazi a ciò destinati.

La materiale affissione dei manifesti compete esclusivamente all'apposito ufficio al quale ogni utente deve inderogabilmente rivolgersi per qualunque fabbisogno.

Non è, quindi, possibile, per nessuno, effettuare affissioni dirette negli spazi a ciò destinati o, anche, al di fuori di tali spazi (pena una sanzione da 206 fino a 1549 euro).

Per ottenere l'affissione dei manifesti, è indispensabile che il committente provveda al pagamento dei relativi diritti presso l'ufficio affissioni già citato, al momento della richiesta dell'affissione stessa. In altre parole: il pagamento deve sempre avvenire in via anticipata.

L'unità di misura per il conteggio dei diritti di affissione è il "foglio" di cm 70 x 100.

I manifesti di dimensione inferiore, pagano i diritti in ragione di "un foglio"; per quelli di dimensione superiore, si applica la tariffa per "multipli di foglio".

*Esempio: 1 manifesto formato 100 x 140 corrisponde a 2 fogli formato 70 x 100*

Il diritto di affissione versato dal committente ha natura composita e comprende sia il costo di esposizione che l'imposta sulla pubblicità.

L'importo della tariffa base è stabilito per legge. Viene calcolato in relazione alla durata di esposizione dei manifesti: 1^ tariffa fino a 10 gg.; tariffa aggiuntiva: ogni 5 gg. successivi di esposizione.

Sul diritto di affissione si applicano le seguenti **maggiorazioni** (art. 19):

- ✓ del 50% per commissioni inferiori a 50 fogli;
- ✓ del 50% per manifesti costituiti da otto a dodici fogli;
- ✓ del 100% per manifesti costituiti da più di dodici fogli;

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

*Esempio: se nel comune è stata istituita la categoria speciale, ai manifesti affissi in quella zona si applicherà il relativo aumento tariffario.*

Per legge, è prevista la **riduzione del diritto al 50%** (art. 20) nei seguenti casi:

- ✓ manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- ✓ manifesti di comitati, associazioni, fondazioni, ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.
- ✓ manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- ✓ manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- ✓ gli annunci mortuari.

*esempio: pagano la metà i manifesti che a annunciano il decesso, ma non i manifesti di partecipazioni di amici e parenti al lutto, i ringraziamenti, le trigesime ....*

Per legge, è prevista l'**esenzione dal diritto** (art. 21) per i seguenti casi:

- ✓ i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- ✓ i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- ✓ i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- ✓ i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- ✓ i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- ✓ ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- ✓ i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

### **maggiorazione d'urgenza**

Per affissioni richieste:

- entro 24 ore se si tratta di un necrologio
- entro 48 ore se si tratta di manifesto commerciale
- dalle ore 20:00 alle ore 7:00
- nei giorni festivi

sulla commissione, è prevista una maggiorazione tariffaria del 10% dei diritti dovuti, **con minimo di € 25,82**

Le affissioni vengono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in un apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, viene messo a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, viene data tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di ritardo o mancanza di spazi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e le somme versate vengono rimborsate entro 90 giorni.

Se il committente annulla la richiesta di affissione prima che venga eseguita ha comunque l'obbligo di corrispondere la metà del diritto dovuto.

I manifesti strappati o deteriorati possono essere sostituiti gratuitamente: in questo caso il committente deve fornire, a sue spese, i manifesti per la sostituzione.